



Unione dei Comuni
Vallata del Tronto

Castel di Lama - Castorano - Colli del Tronto - Offida - Spinetoli

STATUTO

approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 29.04.2015

Indice

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Obiettivi prioritari
Articolo 4	Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
Articolo 5	Sede, Stemma, Gonfalone e Albo Pretorio
Articolo 6	Durata e scioglimento dell'Unione
Articolo 7	Recesso di un Comune dall'Unione

TITOLO II COMPETENZE

Articolo 8	Oggetto
Articolo 9	Trasferimenti di competenze
Articolo 10	Convenzioni
Articolo 11	Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Articolo 12	Organi
-------------	--------

Capo II Consiglio dell'Unione

Articolo 13	Composizione del Consiglio
Articolo 14	Competenze del Consiglio
Articolo 14 bis	Commissioni
Articolo 15	Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 16	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Articolo 17	Scioglimento del Consiglio dell'Unione

Capo III Presidente e Giunta dell'Unione

Articolo 18	Il Presidente
Articolo 19	Il Vice Presidente
Articolo 20	La Giunta
Articolo 21	Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
Articolo 22	Normativa applicabile

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 23	Principi generali
Articolo 24	Principi in materia di gestione del personale
Articolo 25	Principi di collaborazione
Articolo 26	Direzione dell'organizzazione
Articolo 27	Segretario dell'Unione
Articolo 28	Responsabili dei Servizi

**TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Articolo 29	Principi della partecipazione
Articolo 30	Principi in materia di servizi pubblici

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 31	Finanza e fiscalità dell'Unione
Articolo 32	Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 33	Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 34	Revisione economica e finanziaria
Articolo 35	Affidamento del servizio di tesoreria

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Capo I
Norme Transitorie**

Articolo 36	Atti regolamentari
Articolo 37	Rapporti con l'Ambito territoriale XXIII
Articolo 38	Segretario provvisorio
Articolo 39	Fondo spese

**Capo II
Norme Finali**

Articolo 40	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 41	Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 42	Assemblea Generale
Articolo 43	Norma finale

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli comunali di CASTEL DI LAMA, CASTORANO, COLLI DEL TRONTO, OFFIDA e SPINETOLI con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "Vallata del Tronto" per brevità "Unione".
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

Art. 2

Finalità

4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.
5. L'Unione di Comuni indicati all'articolo 1 e di quelli che successivamente vorranno aderirvi, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto.
6. L'Unione di Comuni indicati all'articolo 1 e di quelli che successivamente vorranno aderirvi, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
7. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Ascoli Piceno, della Regione Marche, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3

Obiettivi prioritari

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni e dell'area della Vallata del Tronto favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove un equilibrato sviluppo del territorio ove le esigenze economiche e sociali siano soddisfatte in modo sostenibile e compatibile con l'ambiente, oltre che nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
 - b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
 - d) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
 - e) gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico - culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;

- g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
- h) individuare forme stabili di collaborazione soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio della Vallata del Tronto.

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art 5

Sede, stemma , gonfalone e albo pretorio

1. La sede dell'Unione è situata nel Comune di Castel di Lama.
2. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione, tenendo conto delle sedi già esistenti e favorendo una distribuzione su tutto il territorio.
3. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
5. Il consiglio dell'Unione individua nella sede della medesima apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura. Il segretario dell'Unione è responsabile della pubblicazione degli atti. Fermo restando le forme di pubblicità previste dalla legge, i mezzi telematici di comunicazione, attivati dall'Unione, costituiscono valido strumento per portare gli atti a conoscenza del pubblico.

Art. 6

Durata e Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.
2. La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici ed in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7

Recesso di un Comune dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato di comune accordo tra le parti ed in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

- 1) I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici, tra i quali quelli di seguito elencati:
 - a) funzioni e servizi finanziari, contabili, generali di amministrazione e del personale;
 - b) coordinamento nel settore della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
 - c) polizia municipale;
 - d) tributi;
 - e) sanità e servizi sociali alla persona ed alla comunità;
 - f) trasporto locale e scolastico;
 - g) mensa scolastica;
 - h) servizi cimiteriali;
 - i) contrattazione decentrata;
 - j) rifiuti solidi urbani;
 - k) sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia;
 - l) urbanistica e territorio, conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - m) gestione di appalti di servizi e progettazione di opere pubbliche, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione;
 - n) commercio;
 - o) informatizzazione;
 - p) servizi ambientali;
 - q) anagrafe;
 - r) servizi turistici e culturali;
 - s) realizzazione e gestione delle reti energetiche e piano urbano generale dei servizi del sottosuolo del territorio dell'unione, con realizzazione delle relative infrastrutture e loro gestione, compresa la rete a banda larga per la multimedialità;
 - t) realizzazione e gestione degli impianti sportivi di base;
 - u) lotta al randagismo;

- v) politiche comunitarie e fruizione delle risorse finanziarie disponibili
 - z) servizio statistico territoriale.
- 2) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
 - 3) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole Giunte comunali.

Art. 9

Trasferimenti di competenze

1. I trasferimenti di competenze sono deliberati dai Consigli Comunali dei Comuni trasferenti e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
2. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del art.7.

Art. 10

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.to L.vo n. 267/2000 finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11

Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero in misura concordata a seconda dei casi.
2. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato di gestione.
3. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di uno o più Comuni per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente il Comune o i Comuni che hanno trasferito la funzione.

TITOLO III **ORGANI DI GOVERNO**

CAPO I ***Organi dell'Unione***

Art. 12 ***Organi***

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico – amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

CAPO II **Consiglio dell'Unione**

Art. 13 ***Composizione del Consiglio***

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci o loro delegati e da n. 2 Consiglieri comunali per ogni Comune partecipante.
2. Del Consiglio dell'Unione fa parte un rappresentante degli Stranieri residenti nei Comuni dell'Unione, eletto sulla base di uno specifico regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Unione.
3. Ciascun Consiglio comunale, nella prima seduta dopo il suo rinnovo, elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze con il metodo del voto limitato.
4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. I consiglieri dell'Unione, anche se non rieletti alla carica di consigliere comunale, ovvero cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare la carica di consigliere dell'Unione fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Art. 14 ***Competenze del Consiglio***

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio nomina il Presidente dell'Unione, su proposta dei Sindaci dei Comuni dell'Unione.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
4. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 4.

6. La prima seduta del Consiglio dell'Unione, dopo il rinnovo dei Consigli comunali, è convocata e presieduta dal Presidente uscente se rieletto, ovvero dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 14 bis
Commissioni

Il Consiglio dell'Unione istituisce Commissioni permanenti, temporanee e speciali.

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, i poteri e la loro composizione nel rispetto della presenza delle minoranze.

Le Commissioni possono richiedere la partecipazione ai propri lavori del Presidente, degli Assessori, di organismi associativi, di funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonché, di esperti e tecnici, per l'esame di specifici argomenti.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.
3. Le prerogative di cui al comma 2 si applicano anche ai rappresentanti degli Stranieri residenti ad eccezione del diritto di voto.

Art. 16
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro venti giorni dalla vacanza ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
5. Se un componente degli organi dell'Unione, nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio Comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario, il Consiglio Comunale provvederà entro 20 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 17
Scioglimento del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione si scioglie anticipatamente ove si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 141, comma 1, lett. a), b), nn. 3 e 4 e c) del D.L.vo n. 267/2000.
2. Lo scioglimento del Consiglio determina la decadenza del Presidente e della Giunta
3. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato si applica, in quanto compatibile al presente Statuto, la disciplina stabilita dalla legge.

Capo III
Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 18

IL PRESIDENTE – nomina e competenze

1. IL Presidente, scelto tra i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, è nominato, su proposta degli stessi, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data della deliberazione di nomina. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non e' immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. Il Presidente è nominato entro 30 giorni dalla scadenza del mandato precedente.
3. Il Presidente è organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione e la rappresenta, anche in giudizio.
4. Egli convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ed esercita le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento.
5. Il Presidente dell'Unione, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento è approvato dal Consiglio con la maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Egli assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, promuove e coordina l'attività degli assessori.

Art. 19

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
2. In caso di assenza anche del Vice Presidente alla sostituzione provvedono gli assessori secondo l'anzianità anagrafica.

Art. 20 –

La Giunta

Composizione, nomina, funzionamento e competenze della Giunta, nomina del Vice Presidente

1. La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori. Il numero complessivo dei componenti è pari a quello dei Comuni aderenti all'Unione. Tutti i Comuni devono essere rappresentati all'interno della Giunta.
2. Il Presidente, sentito il parere vincolante dei Sindaci dei Comuni dell'Unione sulla scelta dei rispettivi rappresentanti, nomina gli assessori tra i membri delle Giunte e dei Consigli dei Comuni dell'Unione, cercando di favorire la presenza di ambo i sessi.
3. Il Presidente nomina il Vice presidente tra i componenti della Giunta.
4. Il Presidente comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella seduta successiva alla nomina. Nel caso di cessazione dalla carica di assessore nel corso del mandato, il Presidente, con la procedura di cui sopra, provvede alla sostituzione entro 10 giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente; per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le deliberazioni sono sempre adottate con votazione palese salvo diversa decisione della stessa Giunta assunta a maggioranza. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Presidente possono partecipare ai lavori della Giunta dirigenti, funzionari e consiglieri dell'Unione o dei Comuni aderenti nonché cittadini o autorità al solo fine di acquisire elementi consultivi e valutativi sugli argomenti in discussione.
8. La Giunta è l'organo esecutivo che realizza e rende operativo il programma e gli interventi approvati dal Consiglio dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

9. Essa collabora con il Presidente al governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nella predisposizione dei programmi esecutivi. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio. In coincidenza con il rendiconto della gestione riferisce al Consiglio sulla propria attività.
10. Il Presidente può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o anche ai consiglieri.

Art. 21

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto alla carica di Presidente dell'Unione.
4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione dalla carica di Presidente della Giunta.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 22

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24.

Art. 24

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di autorizzazione alla collaborazione al di fuori del normale orario di servizio, ovvero mediante la stipula di apposita convenzione o ricorrendo, sussistendone gli estremi, all'istituto del distacco e/o comando, se del caso assunto mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
3. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
4. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
5. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26

Direzione dell'organizzazione

1. La Giunta dell'Unione può nominare un direttore anche al di fuori della dotazione organica, a tempo determinato la cui durata non può superare i due anni, salvo il caso di rinnovo.
2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione. La Giunta può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell'Unione.

Art. 27

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dalla Giunta tra i segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione o tra i dipendenti degli stessi Comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
2. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

Art. 28

Responsabili dei servizi

1. I responsabili preposti ai diversi servizi sono nominati dal Presidente dell'Unione che li individua tra i funzionari dell'Unione o, in mancanza, tra i funzionari dei Comuni aderenti all'Unione incaricati presso questi dell'esercizio delle funzioni previste all'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in mancanza, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante stipula di contratti a tempo determinato.
2. I responsabili dei servizi possono essere revocati dai rispettivi incarichi dal Presidente in caso di grave inosservanza alle direttive del Presidente, o nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, ovvero in casi di mutamenti organizzativi della struttura dell'Unione.
3. Nel settore di competenza il responsabile di servizio adotta tutti gli atti che impegnano l'Unione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riserva direttamente alla competenza degli organi di governo. In particolare il responsabile di servizio svolge i compiti e adotta gli atti di gestione previsti all'articolo 107 del D.to L.vo n. 267/2000 tra i quali:

- a) atti di amministrazione e gestione del personale;
- b) provvedimenti di autorizzazione e concessione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- c) attestazioni, certificazioni, verbali, diffide, autenticazioni ed ogni atto che, comunque, costituisce manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- d) adozioni di determinazioni a contrattare;
- e) stipulazione dei contratti attivi e passivi nell'esclusivo interesse dell'Unione;
- f) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure;
- g) la gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate;
- h) espressione del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio dell'Unione.

Titolo V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29

Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico - amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico - amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 30

Principi in materia di servizi pubblici

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni aderenti senza il loro preventivo consenso.
3. Con riguardo ai servizi pubblici svolti in maniera diretta o in appalto l'Unione adotta lo strumento della Carta dei servizi.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 31

Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. L'Unione ha un proprio patrimonio. Dei beni patrimoniali dell'Unione viene tenuto un inventario.

5. I trasferimenti straordinari dei comuni aderenti riguardano singole causali predefinite d'intesa con essi.

Art. 32

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 33

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario, o, in sua mancanza, il segretario dell'Unione, sottoscrive le certificazioni dei conti, esprime parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio dell'Unione, nonché appone il visto di copertura finanziaria sui provvedimenti di spesa adottati dai responsabili dei servizi.

Art. 34

Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico – finanziaria dell'Unione è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio dell'Unione.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 35

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'Unione ha il servizio di tesoreria finalizzato:
 - a) alla riscossione di tutte le entrate di competenza dell'Unione versate dai debitori e dagli enti pubblici o privati
 - b) al pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disponibilità di cassa.
2. Il servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario, è regolato da apposita convenzione.

Titolo VII NORME TRANSITORIE E FINALI
--

CAPO I

Norme Transitorie

Art. 36

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 37

Rapporti con l'Ambito Territoriale Sociale XXIII

1. L'Unione funge da ente capofila per l'Ambito territoriale Sociale XXIII istituito con deliberazione della Giunta Regionale n° 337 del 13.02.2001 ai sensi del Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge 328 dell'08.11.2000.
2. La sede della struttura organizzativa dell'Ambito Sociale Territoriale Sociale XXIII viene confermata nel Comune di Spinetoli, salvo diversa disposizione unanime della Giunta dell'Unione.

Art. 38

Segretario provvisorio

1. Fino alla nomina del Segretario dell'Unione, la relativa funzione sarà svolta da un Segretario, o da un dipendente in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale, di uno dei Comuni partecipanti, incaricato dal Presidente dell'Unione.

Art. 39

Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune.
2. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso.
3. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II

Norme Finali

Art. 40

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia.
2. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
3. Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art. 41

Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 42

Assemblea Generale

1. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, può convocare i Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

Art. 43

Norma Finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per la durata di trenta giorni consecutivi.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio dei Comuni dell'Unione.
4. Viene inoltre pubblicato sul BUR Marche ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.